



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIALISI PERITONEALE ONLUS ENZO SICILIANO A.N.Di.P.

### STATUTO

#### ART. 1

*(Denominazione, sede, ambito territoriale e durata)*

E' costituita in Roma, una Associazione ONLUS denominata "**Associazione Nazionale Dialisi Peritoneale**" "**Enzo Siciliano**".

L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito della terapia dialitica peritoneale a livello Regionale, Nazionale ed Internazionale.

L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede legale in Roma Via Marco Tabarrini 15.

La denominazione dell'Associazione medesima può essere scritta in forma abbreviata con la sigla **A.N.Di.P.** La sede potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo. (Il

Consiglio Direttivo indica la sede dell' Associazione, stabilendola preferibilmente presso il Presidente in carica od il Segretario.)

L'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e/o organizzative, che devono attenersi allo Statuto, ad eventuali regolamenti interni e devono relazionare in dettaglio, annualmente, sulle attività svolte e fornire il bilancio delle attività economiche. In carenza di queste adempienze, il CD ha la facoltà di sciogliere e chiudere la sede secondaria impedendo l'utilizzo del nome e del logo.

#### ART. 2

*(Scopi)*

L'Associazione non persegue finalità di lucro.

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere la diffusione e l'utilizzo della Dialisi

Peritoneale e sostenere iniziative rivolte allo studio ed alla conoscenza delle malattie renali e del loro trattamento in ambito Regionale e Nazionale.

A tal fine l'associazione intende:

- a) attivare tutte le iniziative volte a migliorare l'assistenza, le prospettive di recupero e la qualità di vita del paziente nefropatico, sostenere i diritti ed assistere i pazienti in dialisi peritoneale.
- b) promuovere e favorire la diffusione della dialisi peritoneale nonché la ricerca scientifica nel campo epidemiologico, biomedico e clinico delle malattie renali;
- c) sostenere il potenziamento ed il miglioramento delle strutture esistenti e dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie renali sia in fase conservativa che durante i trattamenti sostitutivi (dialisi e trapianto);
- d) istituire laboratori di ricerca clinico-epidemiologici e sperimentali o potenziare strutture già operanti sia in ambito pubblico che privato;
- e) svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione sui problemi inerenti le malattie renali, verso istituzioni pubbliche e private nonché verso la cittadinanza;
- f) acquisire beni e strumentazioni atte all'ottenimento degli scopi istituzionali;
- g) favorire e finanziare interscambi con medici ed operatori sanitari operanti in sede altamente qualificata, in Italia ed all'estero;
- h) promuovere corsi di formazione e perfezionamento del personale medico e non medico operante nell'ambito della Dialisi Peritoneale;
- i) promuovere la raccolta di adeguati finanziamenti per sostenere i propri scopi istituzionali;
- l) promuovere il collegamento e la cooperazione tra i rappresentanti di discipline diverse, interessati a questo campo di studio, sia singolarmente che attraverso la collaborazione con altri

*Enzo Siciliano*  
*Giuseppe...*



Enti o Associazioni con finalità analoghe o complementari in Italia e all'Estero, ed in particolare promuovere una stretta cooperazione tra specialisti appartenenti a discipline diverse, in particolare medici di medicina generale, immunologi, medici di laboratorio, radiologi, epidemiologi, internisti e nefrologi, nell'ambito di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche integrate;

m) agevolare la funzionalità ed il potenziamento degli Enti pubblici eventualmente collegati ai vari gruppi di ricercatori, attraverso la maggiore professionalità indotta dalla cooperazione ottenuta attraverso la struttura scientifica della Società, al fine di ottenere una maggiore disponibilità di dati e migliori risultati degli studi clinici integrati;

n) favorire la ricerca e la formazione in campo di prevenzione e diagnosi precoce nefrologica, sia attraverso la promozione e l'organizzazione di convegni e manifestazioni su aspetti generali e/o specifici della ricerca stessa, sia attraverso l'attribuzione di borse di studio, riconoscimenti scientifici e provvidenze a studiosi e ricercatori impegnati nel settore, nonché attraverso l'erogazione di rimborsi spese a studiosi e ricercatori impegnati nel settore, per la partecipazione a congressi, gruppi di studio, corsi di aggiornamento, e simili;

o) curare la pubblicazione e la diffusione degli atti dei convegni o manifestazioni promosse, nonché di eventuali altre opere o pubblicazioni a carattere scientifico e/o divulgativo inerenti tematiche nefrologiche e dell'Associazione;

p) favorire la diffusione dei più avanzati sistemi di ricerca, diagnosi e cura nel settore della dialisi peritoneale ed in ambito nefrologico.

### ART.3

#### (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative che sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili;

b) da sottoscrizioni, sovvenzioni ed oblazioni;

c) da eventuali donazioni e devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione. Con il patrimonio l'Associazione provvede, dedotte le spese per il suo funzionamento, ad assolvere gli impegni inerenti allo svolgimento delle attività.

### ART.4

#### (Associati)

Fanno parte dell'Associazione:

a) I Soci Fondatori e Consiglieri dell'Associazione;

b) I Cittadini la cui domanda d'iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, perché corrispondente alle norme ed allo spirito del presente statuto;

c) Coloro i quali, su designazione dell'Assemblea vengono di tale qualifica insigniti a titolo Onorario per meriti scientifici o per motivi promozionali. Possono inoltre aderire all'Associazione persone giuridiche ed Enti che ne condividano le finalità e ne appoggino concretamente l'attività.

L'Associazione è costituita dai Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. **V.Barone; R. Dell'Aquila e G.E. Russo sono gli "Ideatori-Fondatori" dell'Associazione.**

Sono Soci Onorari coloro che per la loro particolare qualificazione nel campo preventivo/nefrologico o per particolari benemeritenze verso l'Associazione vengono chiamati a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari i medici, i biologi ed altri ricercatori nonché i pazienti e loro familiari, tutti ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art 10 ed a seguito di loro richiesta.

Sono Soci Sostenitori coloro che, ammessi ai sensi dell'art.10 a seguito di loro richiesta, ne promuovono l'immagine e sostengono economicamente l'Associazione.

Sono Soci Benemeriti coloro che, ammessi ai sensi dell'art.10 a seguito di loro richiesta, contribuiscono in maniera sostanziale alle finalità dell'Associazione e ne appoggino concretamente le attività.

La partecipazione all'Associazione da parte degli Enti pubblici resta in ogni caso subordinata al perfezionamento dei procedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

*Handwritten signature: Gouane Loure*



I Soci Ordinari e Sostenitori partecipanti all'Associazione sono tenuti a versare alla Associazione medesima gli eventuali contributi annualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari ed i Soci Ordinari -"Pazienti e loro Familiari" sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale.

Gli Enti pubblici e privati od i singoli privati (Soci Sostenitori o Benemeriti) che vorranno versare contributi oblativi all'Associazione al di fuori di quanto previsto dal precedente paragrafo, ne concorderanno le modalità con il Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati partecipano di pieno diritto e paritariamente alla vita organizzativa e culturale dell'Associazione e possono essere liberamente eletti alle cariche sociali e sono tenuti a dare il loro contributo per la realizzazione degli scopi dell'associazione. Tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo stesso.

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per motivata esclusione deliberata dall'Assemblea degli associati conseguente al mancato rispetto delle norme e dello spirito del presente statuto;

Gli associati sono tenuti al versamento, entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno della quota associativa stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea degli associati può deliberare l'aggiornamento periodico delle quote sociali.

#### ART. 5

*(Recesso)*

Per il recesso degli associati si applicano le norme di cui all'art. 24 del Codice Civile.

#### ART.6

*(Organi)*

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Presidente Onorario;
- 4) Il Segretario;
- 5) Il Tesoriere
- 6) il Revisore dei conti;
- 7) Il Collegio dei Probiviri;
- 8) Il Comitato di Coordinamento Scientifico

#### ART.6 bis

La partecipazione alle suddette cariche è prestata a titolo gratuito, salvo rimborso di spese documentate..

#### ART.7

*(Assemblea Generale degli Associati)*

L'Assemblea è composta dagli iscritti alla Associazione che alla data della convocazione risultino in regola con il pagamento di eventuali contributi o quote associative e/o con gli altri obblighi assunti. L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per programmare le attività sociali, per l'eventuale rinnovo delle cariche e per l'approvazione del bilancio.

Viene inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso personale spedito a mezzo del servizio postale o comunicata via fax o via email agli associati, almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data di prima e seconda convocazione, del luogo in cui si terrà l'Assemblea e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta rilasciata agli altri associati, che non siano membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. L'associato non può rappresentare più di un altro associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nelle votazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo i medesimi hanno l'obbligo di astenersi dal voto.

#### ART. 8

*(Assemblea: compiti)*

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approva su proposta del Consiglio Direttivo il bilancio dell'Associazione e determina le quote associative ( a maggioranza semplice dei soci presenti);
- delibera l'esclusione dell'associato per gravi motivi ( a maggioranza semplice dei soci presenti).
- approva il programma ordinario di attività e le iniziative di particolare rilievo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge nel suo seno 5 membri del Consiglio Direttivo (a maggioranza semplice) e predispone un regolamento di organizzazione e di attuazione dello statuto, in conformità alle norme del medesimo ed a quanto previsto dalle leggi vigenti;
- delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione (a maggioranza dei soci fondatori) ;
- nomina il Collegio dei Probiviri;

#### ART. 9

*(Consiglio Direttivo: composizione, funzioni, deliberazioni)*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 5 Consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli Associati, che durano in carica tre anni. Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti altre 2 volte consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge nel suo seno, a maggioranza dei componenti designati, un Presidente che è anche Presidente dell'Associazione e ne ha la rappresentanza, nonché il Vice-Presidente;
- nomina il Segretario su proposta del Presidente;
- nomina il Tesoriere ed il Revisore dei Conti o un collegio dei revisori dei conti, se richiesto dalle normative vigenti, (o il Segretario- Tesoriere) dell'Associazione;
- predispone il bilancio annuo ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- compie tutti gli atti di gestione non espressamente attribuiti ad altri organi, ivi compresi incarichi professionali a medici od altri professionisti per specifiche prestazioni a favore dell'associazione;
- sceglie la sede del Consiglio
- costituisce un comitato medico-scientifico consultivo ed eventualmente un comitato per i problemi sociali scegliendone i componenti fra medici, professionisti o altre personalità aventi requisiti di competenza nel settore.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento del comitato medico-scientifico e del comitato per i problemi sociali saranno definite nel regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può elaborare e proporre la modifica dei Regolamenti riguardanti la gestione dell'Associazione e di eventuali sedi periferiche.

Il Consiglio Direttivo, salvo che per l'elezione del Presidente, delibera con qualsiasi numero di membri presenti, a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente ed, in caso di sua assenza, del Vice Presidente ed infine del Consigliere più anziano di età.

Cato Gln P...  
F...  
F...  
F...



Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del comitato medico-scientifico ed eventualmente il Presidente del comitato per i problemi sociali o un loro delegato ed il Presidente Onorario.

Il Comitato di coordinamento scientifico è composto da tutti i membri nominati dal Consiglio Direttivo fra gli iscritti, senza limitazione di numero, ed ha scadenza triennale e possono essere rieletti per altri due mandati.

Fra i componenti del Comitato di coordinamento scientifico il Consiglio Direttivo nominerà un Coordinatore scientifico, il quale ha l'incarico di convocare e presiedere le riunioni, che si dovranno tenere con cadenza almeno semestrale, nonché di collegarsi con il Consiglio Direttivo, alle cui riunioni sarà invitato a partecipare ove non fosse già membro dello stesso. Il Comitato di coordinamento scientifico ha la funzione di collegamento tra i vari gruppi di ricercatori, la responsabilità scientifica della conduzione degli studi, la facoltà di proporre ed attivare ricerche e studi, nonché la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo pareri consultivi su questioni inerenti l'attività scientifica dell'Associazione.

Potranno partecipare alle ricerche ed agli studi anche medici, biologi e altri ricercatori non associati all'Associazione previa insindacabile valutazione delle loro capacità scientifiche effettuata dal Comitato di coordinamento scientifico, che disporrà quindi sulla loro partecipazione.

Il Comitato di coordinamento scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Coordinamento Scientifico potranno tenersi anche al di fuori della sede sociale.

A tutti i membri dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Coordinamento Scientifico non spetta alcun tipo di emolumento per l'attività svolta, essendo il loro apporto basato sul volontariato. Le spese sostenute dagli stessi nell'ambito delle attività dell'Associazione saranno rimborsate solo se autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi altri all'uopo delegato, e dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.

Le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo si intendono sin da ora autorizzate.

#### Art.10)

##### *(Ammissione nuovi Soci)*

L'ammissione di nuovi membri della Società è decisa a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Nello stesso modo è decisa anche l'esclusione per indegnità, inattività ed altre gravi ragioni, salvi i poteri dell'Assemblea in merito.

#### ART. 11

##### *(Presidente Onorario)*

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, con carica triennale. Il Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee senza diritto di voto.

#### ART. 12

##### *(Presidente: funzioni)*

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati nonché, il Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori assistito da un segretario.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per altri due mandati consecutivi.

#### ART. 13

##### *(Segretario-Tesoriere- Revisore dei Conti: funzioni)*

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, raccoglie le quote associative e le oblazioni versate ed amministra i fondi dell'associazione secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e predispone il bilancio.

Il Segretario o il Segretario-Tesoriere redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea.



ART. 14

*(Collegio dei Probiviri)*

L'assemblea nomina fra persone di indubbia dirittura morale, anche estranee all'Associazione, il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, di cui uno Presidente, che durano in carica tre anni con mandato rinnovabile.

La decisione di tutte le controversie che insorgano fra gli Associati o fra di essi e gli organi dell'Associazione, è di competenza del Collegio dei Probiviri che decide a maggioranza ed inappellabilmente entro 90 (novanta) giorni quale arbitro semplice ed irrituale dispensato da ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo arbitrale di cui all'art. 825 del Codice di procedura Civile.

ART. 15

*(Esercizio sociale e Bilancio)*

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art 2 (due).

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16

*(Modifica atto costitutivo e statuto)*

In caso di modifica dello statuto o scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori (vedi art. 8). Il Consiglio Direttivo può provvedere alle modifiche dello Statuto anche su proposta del 51% degli Associati, riuniti in Assemblea, ed allo scioglimento dell'Associazione.

Art.17

*(Nuove regolamentazioni)*

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell' Associazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento si rinvia agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, ed in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.

Art.18

*(Controversie)*

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Associati e/o tra gli Associati e

L'Associazione con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto o di eventuali accordi stipulati dall'Associazione e dagli Associati, verrà rimessa ad Collegio di tre arbitri, i quali Giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio in arbitrato irrituale.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati, ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di competenza per il luogo ove è la sede dell' Associazione.

Qualora le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti in lite e di ulteriori due arbitri (solo per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale sopraccitato che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

ART. 19

*(Devoluzione del patrimonio)*

Ferruccio  
S. G. P.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 20

*(Norme di rinvio)*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.